

Informazioni

Estensione dell'obbligo di "green pass" a tutti i lavoratori del settore privato

- Art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127

IMPRESE

A decorrere dal 15.10.2021 e fino al 31.12.2021 per poter accedere ai luoghi di lavoro sia pubblici sia privati è richiesto il possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. "green pass"), da esibire su richiesta al momento dell'accesso ai suddetti luoghi o anche in un momento successivo all'ingresso.

Presupposto	<p>Il green pass costituisce una certificazione in formato digitale e stampabile che contiene un QR Code per verificarne l'autenticità e la validità. Viene emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute e attesta:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'avvenuta vaccinazione anti COVID-19;• l'avvenuta guarigione da COVID-19;• l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della Salute, con esito negativo al virus; la durata è di 48 ore dalla esecuzione del test;
Soggetti obbligati	<p>L'obbligo di possedere ed esibire il green pass concerne chiunque svolga l'attività lavorativa in luoghi di lavoro pubblici e privati, e dunque:</p> <ul style="list-style-type: none">• i dipendenti pubblici e i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori domestici;• i lavoratori autonomi;• tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro pubblici e privati, anche sulla base di contratti esterni.
Ambito temporale	<p>Fino al 31 dicembre 2021</p>
Esclusioni	<p>Sono esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata e valida fino al 30/11/2021.</p>
Obblighi del datore di lavoro	<p>Il datore di lavoro deve verificare il possesso del green pass da parte dei soggetti che intendano accedere al luogo di lavoro per svolgere l'attività lavorativa. A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none">• entro il 15.10.2021 deve definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro; i controlli possono in ogni caso essere eseguiti anche quando i lavoratori hanno già fatto ingresso in azienda;• deve individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi. <p>Le verifiche sono effettuate mediante la lettura del codice a barre bidimensionale utilizzando l'app "VerificaC19". Tale app consente unicamente il controllo dell'autenticità, della validità e dell'integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.</p>

<i>Sanzioni per il datore di lavoro</i>	I datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l'organizzazione degli stessi, sono soggetti all'applicazione di una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.
<i>Obblighi del dipendente</i>	<p>I dipendenti, per accedere al luogo di lavoro, devono essere in possesso ed esibire su richiesta il green pass.</p> <p>In difetto, e quindi nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunichino di non essere in possesso del green pass, o • risultino privi del green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro, <p>sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31.12.2021, senza conseguenze disciplinari (e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né è dovuto altro compenso o emolumento, comunque denominato.</p>
<i>Sanzioni per i lavoratori</i>	<p>L'accesso sul luogo di lavoro senza green pass, accertato a seguito di una verifica successiva all'ingresso da parte del soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • costituisce un comportamento disciplinarmente rilevante, cui può conseguire l'applicazione di una sanzione disciplinare proporzionata al comportamento contestato; • è punito con una sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro comminata dal Prefetto.
<i>Aziende con meno di 15 dipendenti</i>	Per le imprese con meno di 15 dipendenti (non si parla di lavoratori e si fa riferimento al rapporto di lavoro subordinato) si prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il 31.12.2021.